

## CONTENZIOSO

---

### ***Inerenza “superflua” per la deducibilità degli interessi passivi***

di **Enrico Ferrà**

Con la recente **sentenza n. 6204/15, depositata il 27 marzo 2015**, la Corte di Cassazione torna ad esprimersi sul principio di inerenza in tema di **deducibilità degli interessi passivi**, consolidando l'interpretazione molto “permissiva” manifestata in altre pronunce (cfr. Cass. n.14702/2001, n.22034/2006, n.9380/2009, n.12246/2010 e n.21467/2014).

Il caso affrontato dai giudici di legittimità è quello di una società a responsabilità limitata che aveva dedotto interessi passivi derivanti da **finanziamenti bancari, pur avendo le risorse necessarie per autofinanziarsi** ad un costo più contenuto. L'Agenzia delle entrate, ravvisando un'ipotesi di antieconomicità nella condotta tenuta dalla contribuente, aveva recuperato a tassazione gli interessi passivi indebitamente dedotti.

La conclusione raggiunta dalla Corte è che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, **gli interessi passivi sono sempre deducibili** in quanto non specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale ed in quanto afferenti all'impresa “*nel suo essere e progredire*”, **senza che sia, perciò, necessario operare alcun giudizio di inerenza**.

La ragione di tale interpretazione sarebbe da ricercare nell'art. 75, co.5 (vecchia versione dell'art. 109, co.5) del Tuir, che consente la deducibilità delle spese e dei componenti negativi **diversi dagli interessi passivi** se e nella misura in cui gli stessi si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

**L'art. 109, co.5**, continua dunque ad essere inteso dalla giurisprudenza e da parte della dottrina come la **fonte del principio di inerenza**, pur limitandosi, a ben vedere, a fissare solo alcuni criteri utili per stabilire la misura della deducibilità, una sorta di “pro-rata generale”, delle spese e degli altri componenti negativi secondo un preciso rapporto di “simmetria” tra oneri deducibili e ricavi imponibili. D'altra parte, la stessa **esclusione degli interessi passivi dalla norma** (“*diversi dagli interessi passivi*”) **sembra scaturire dalla volontà** del Legislatore, non di qualificarli come inerenti a prescindere, ma **di trattare separatamente tale aspetto** in altre disposizioni, ossia l'art. 96 del Tuir per i soggetti Ires e l'art. 61 del Tuir per i soggetti Irpef.

È opportuno quindi **non lasciarsi subito persuadere da questa interpretazione così apparentemente indulgente**, in quanto la stessa Corte di **Cassazione ha in altre occasioni richiesto la dimostrazione del nesso** tra i finanziamenti acquisiti ed il reddito prodotto quale presupposto indispensabile per la riferibilità degli stessi all'attività imprenditoriale e quindi ai

fini della deducibilità degli interessi passivi relativi (si veda Cass. n.4115/14). In quest'ottica, **appare poco difendibile** la deducibilità degli interessi passivi connessi ad eventuali **operazioni di finanziamento non rispondenti a logiche imprenditoriali**, ma motivate da interessi personali dell'imprenditore, dei collaboratori dell'impresa o dei soci.

Lo stesso **art. 61 del Tuir**, che disciplina la deducibilità degli interessi passivi nell'ambito della determinazione del reddito di impresa ai fini **Irpef**, **richiama specificamente il requisito dell'inerenza** per beneficiare della deducibilità. Al primo comma, infatti, si legge espressamente che *“gli interessi passivi **inerenti** all'esercizio dell'impresa **sono deducibili** per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”*.

In quest'ultima definizione normativa, è più evidente come la **questione dell'inerenza** vada risolta in “altra sede” e comunque **prima di procedere** alla determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi. Del resto, la stessa Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 19/E/2009 ha avuto modo di chiarire come **per i soggetti Irpef** l'inerenza rappresenti una preconditione necessaria per la deducibilità e *“di conseguenza, in via **preliminare**, rispetto alla determinazione del pro rata di deducibilità, occorre **escludere gli interessi passivi che non afferiscono all'esercizio dell'impresa**, in quanto gli stessi non entrano nel citato rapporto e sono del tutto indeducibili”*.

Risulta pertanto **poco convincente** l'esclusione degli interessi passivi dal sindacato di inerenza in base ad un **criterio meramente “letterale”** e la separazione, sotto questo profilo, dei soggetti Irpef dai soggetti Ires.

Alla luce di quanto riportato, a parere di chi scrive assumono sempre meno pregio le teorie che individuano il fondamento dell'inerenza nell'art. 109, co.5, del Tuir o nella disciplina civilistico – contabile; sicuramente più persuasiva appare la tesi espressa da quel filone dottrinale che vede **l'inerenza come una regola preliminare che precede ed orienta la specifica normativa tributaria** e lo stesso art. 109, co. 5, del Tuir come un “sintomo” di un principio **immanente** che deriva direttamente dall'art. 53 della Costituzione.